

Sentenza 26/03/2003 n. 86/03

Contro C. G.

Depositata il 26/6/2003

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA SEZIONE GIP – GUP

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DR.SSA G.A.M. ARENA

All'udienza del 26/03/2003 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di : C. G., residente in via... - PRESENTE

Difeso di fiducia dagli avv.ti: Angelo Averni del Foro di Roma e Avv. Francesco Chiaradia del Foro di Castrovillari, con studio professionale rispettivamente in Roma alla via Dardanelli n. 37 e in via De Franco Pietro n. 32 in Villapiana Lido (CS)

IMPUTATO

Del reato p.e p. dall'art. 73 co. 4 e 5 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309 per avere detenuto (gr. 17,6) di "hashish" e (gr.15,7) di "marijuana", catalogate nelle tabelle I e III come sostanze stupefacenti.

Acc. In Villa S. Giovanni il 19/04/2002.

Le parti offese:

Ministero della Sanità – rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato di Reggio Calabria.

Motivi della decisione

Il 29 agosto 2002 il PM presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria richiedeva il rinvio a giudizio di Chirico Gianni, nei cui confronti contestava il reato di detenzione illegale di hashish (gr. 17.6) e marijuana (art. 73/4 e 5 DPR 309/90).

L'udienza preliminare si svolgeva in assenza dell'imputato, regolarmente avvisato, di cui veniva pertanto dichiarata la contumacia, (dichiarazione revocata all'udienza del 20.03.03); in via preliminare il difensore richiedeva, l'acquisizione di documentazione tesa a dimostrare, attraverso pubblicazioni scientifiche e precedenti giurisprudenziali adottati da giudici di merito, l'assenza di anti giuridicità del comportamento ascritto all'imputato. Acquisito il parere del PM il GUP disponeva in conformità all'istanza di parte e, differita la trattazione per esame della

documentazione acquisita, rinviava per la decisione alla udienza del 26.03.03, data in cui, registrate le conclusioni delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione.

Tanto premesso, si rileva, sulla base degli atti legittimamente acquisiti nel corso della fase delle indagini preliminari, nonché nel corso della udienza, che gli elementi desumibili da tali atti consentono di definire il procedimento, senza necessità di approfondimento dibattimentale, essendo manifesta l'assenza di elemento psicologico in capo all'imputato.

La documentazione scientifica allegata autorizza infatti a ritenere, quanto meno, "dibattuto" il tema della efficacia terapeutica delle droghe leggere: la questione si pone con riferimento espresso a specifiche patologie quali l'AIDS, il glaucoma, l'emivrania, la sclerosi multipla, l'epilessia. Con particolare riferimento alla sindrome da immunodeficienza acquisita, si afferma che l'assunzione di hashish e marijuana può essere d'aiuto per migliorare la qualità di vita dei malati (cfr. atti Congresso tenuto in Francoforte Svedkurien K. December 3, 1990). A riscontro di tale dato l'individuazione di progetti rivolti ad attuare programmi terapeutici incentrati proprio sull'uso della marijuana, attuati negli Stati Uniti per sperimentare su 60 pazienti affetti da patologia associata all'AIDS (polineuropatia simmetrica distale) l'effetto della sostanza (fonte: S. Francisco Chronicle 10.10.00).

E ancora studi che dimostrano che il principio attivo della cannabis, il dronabinolo, determinava ove assunto, sensibili miglioramenti ai sintomi di nausea o vomito causati dalla terapia antiretrovirale (V Congresso Terapia Farmacologica nella infezione HIV, tenutasi a Glasgow. Scozia).

Uguale indicazione, ottenuta da un derivato del dronabinolo (il marinolo) si otteneva, secondo lo stesso studio, per debellare la nausea nei pazienti malati di cancro ove sottoposti a chemioterapia.

Riconoscimenti a tale tipo di ricerca e alla sua efficacia si sono registrati anche in Australia dall'équipe del Prof. Wayne Hall (Centro Nazionale di Ricerca sulla Droga e l'Alcol).

".....sostanze contenenti cannabinoidi possono avere un valore nel trattamento di una serie limitata di condizioni mediche, ovverosia devastazione correlata all'HIV, nausea causata dalla chemioterapia per il cancro, spasmi muscolari in disordini neurologici" (Sidney Morning Herald 2.11.2000).

L'evoluzione degli studi e degli accertamenti svolti ha condotto il Canada a produrre in proprio la marijuana per consentirne l'uso per scopi terapeutici: il governo gestisce infatti una piantagione che garantisce un raccolto di 185 kg. che è destinato a 202 pazienti espressamente autorizzati all'uso della droga come terapia (Legge 31.07.2001).

Rilevato, sulla base degli elementi individuati, che la argomentazione dedotta dalla difesa è seria, e cioè che risulta dotata di un substrato scientifico apprezzabile, che ha già condotto altri paesi

alla sperimentazione terapeutica della droga leggera ed in alcuni casi ad espresse modifiche legislative, occorre ora trasporre il significato che la stessa assume nel caso in esame, e nello specifico, sulla motivazione dedotta dall'imputato, che ha quantificato la detenzione dello stupefacente sulla base dell'uso terapeutico, per essere egli affetto da AIDS.

La valutazione relativa alla fondatezza del dato assunto va scremata, nel senso che la sua risoluzione deve essere preceduta a una considerazione di fondo, che porta ad escludere che la detenzione contestata possa essere relazionabile ad attività di spaccio.

Né la quantità, né la personalità dell'imputato depongono infatti in tal senso, per cui, mancando ogni possibile e concreto appiglio che dimostri la finalizzazione della detenzione nel senso indicato, deve negarsi carattere di illiceità alla condotta contestata.

Il risultato acquisito, già autonomamente idoneo a determinare il proscioglimento dell'imputato, riceve ulteriore pregnanza dalla documentazione acquisita, di cui si è fatto cenno in precedenza, posto che la condotta accertata cessa di avere rilievo per l'ordinamento processuale, non rilevandosi, sulla base della causale dedotta, neanche quei profili che legittimano invece, nel caso di destinazione per uso personale, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.

L'uso terapeutico infatti, nella misura in cui si qualifica come elemento serio, scientificamente riscontrabile, interviene sulla struttura stessa della fattispecie penale, di cui azzerà l'antigiuridicità, qualificandosi pertanto come scriminante tacita, qualifica, riconosciuta da dottrina e giurisprudenza, che consente, in quanto tale di operare direttamente sull'essenza del reato, di cui vengano meno oltre gli effetti, anche i presupposti.

Le argomentazioni riferite, ove non condivise, conducono comunque al proscioglimento dell'imputato, non essendo contestabile che, ove anche non si ritenesse l'operatività della cd. scriminante tacita, non si può porre in dubbio che la struttura del reato è carente, non essendovi prova dell'elemento psicologico, anzi, al contrario emergendo contezza che in capo all'imputato non è riconducibile alcuna intenzione di rivendere lo stupefacente a fine di spaccio.

Si ritiene pertanto che il procedimento sulla base delle riferite argomentazioni debba essere definito con la formula indicata in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 425 c.p.p.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti di Chirico Giovanni perché il fatto non costituisce reato.

Reggio Calabria, 26.3.2003

Il G.U.P.

G. Anna Maria Arena.

Depositato in cancelleria il 26.6.2003.